



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gaeta  
Sezione Tecnica/Difesa e Sicurezza Portuale

ORDINANZA n° 76 /2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta:

- VISTA** la nota assunta a prot. 20639 in data 15.10.2015 pervenuta da parte del Comando Militare USA, presso il Deposito Combustibili NATO della Marina Militare sito al Lungomare Caboto di Gaeta (LT), con la quale è stato richiesto a questa Capitaneria di Porto di poter interdire uno specchio di mare al fine di garantire la possibilità di effettuare delle attività istituzionali;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 06/1998 in data 26 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante il "Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Gaeta;
- VISTA** la propria nota prot. 1730 in data 16.10.2015 con la quale questo Comando comunicava al Comando Militare USA il proprio nullaosta allo svolgimento delle attività in parola;
- RITENUTO** necessario ai fini della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità interdire gli specchi acquei interessati dalle suddette attività alla navigazione, alla pesca ed all'effettuazione di ogni tipo di attività marittima che implichi la fruizione degli specchi acquei successivamente meglio indicati;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

## RENDE NOTO

che a partire dalle ore 19.30 del giorno 22.10.2015 sino alle ore 08.30 del giorno 23.10.2015, il **punto di fonda**, di seguito individuato, localizzato all'interno del golfo di Gaeta (LT), e lo **specchio acqueo avente un raggio di 0.5 (zero/5) miglia nautiche centrato sul medesimo punto di fonda**, sarà interessato dallo svolgimento di attività istituzionali, in premessa emarginate:

- **Punto (F1):** *Lat. 41° 14.40' N - Long. 013° 37.70' E* - (WGS84)  
Rlv 045 - distanza 2,5 mn (da punta dello Stendardo);

in alternativa, quale opzione di riserva, sarà reso possibile lo svolgimento delle attività sopraindicate, con le stesse modalità di cui sopra, sul seguente punto di fonda:

- **Punto (A) (riserva):** *Lat. 41° 13.50' N - Long. 013° 37.00' E* - (WGS84)  
Rlv 070 - distanza 1,3 mn (da punta dello Stendardo).

E pertanto,

## ORDINA

### Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo

Negli orari e nei giorni indicati, e comunque fino a termine esigenze, nelle zone di mare situate nel Golfo di Gaeta (ricadenti all'interno del Circondario Marittimo di Gaeta), di cui al "Rende Noto", è **vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- svolgere qualunque tipo di attività marittima che implichi la fruizione dei sopraindicati specchi acquei.

## Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore dell'esercitazione oltre che il dipendente personale addetto;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

## Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di esercitazione

Le unità in navigazione a distanza inferiore a **300 (trecento)** metri dai limiti esterni degli specchi acquei interdetti, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione all'attività posta in essere, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

## Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

Il Comando organizzatore, prima dell'inizio delle operazioni, è tenuto a controllare che l'area individuata sia completamente sgombra da qualsivoglia unità e/o persone intente in attività marittime.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsivoglia danno a persone e/o cose che dall'espletamento delle operazioni suddette dovessero derivare.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Gaeta e dei relativi uffici dipendenti, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.gaeta.guardiacostiera.it](http://www.gaeta.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo, nonché alle forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario Marittimo di Gaeta.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art. 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione ovvero a norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 171/2005 e dell'art. 10 del D. Lgs n° 4 del 09.01.2012 per quanto applicabili e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Gaeta, 20/10/2015

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Alberto MEOLI